



CITTÀ DI CAMPOBASSO

Piazza Vittorio Emanuele II, 29 – Cod. Fisc. Part. Iva: 00071560700 – Tel. 08744051 – Numero verde: 840-702938
www.comune.campobasso.it – E-mail: urp@comune.campobasso.it – PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it

IL SINDACO

Ordinanza sindacale n. 21 del 02 AGO. 2018

Oggetto: APERTURA E GESTIONE PUNTI VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI A BASE DI CANNABIS E DI CANAPA.

IL SINDACO

VISTO l'ordine del giorno del 29 giugno 2018, con il quale il Consiglio Comunale di Campobasso impegna il Sindaco ad emettere apposita ordinanza che, per un periodo di 90 giorni, nelle more dell'approvazione di specifica regolamentazione della materia da parte dello stesso Consiglio, vincoli l'apertura di esercizi commerciali citati in oggetto al rispetto delle prescrizioni minime in termini di distanze di cui al vigente regolamento comunale per l'esercizio del gioco lecito;

PRESO ATTO che, così come riportato dagli organi di stampa, si assiste ad una sempre maggiore diffusione di punti vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa, alimentari e non, con contenuto di principio attivo (THC) entro i limiti di legge;

CONSIDERATO che il Ministro della Salute, in data 19 Febbraio 2018 ha chiesto un parere al Consiglio Superiore della Sanità sull'eventuale pericolosità per la salute di questa sostanza, e che lo stesso C.S.S., in data 10 aprile 2018, ha espresso parere secondo il quale *“non può essere esclusa la pericolosità della cosiddetta cannabis light”* e, pertanto, per un principio di precauzione e tutela di consumatori inconsapevoli, *“raccomanda che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica, misure atte a non consentirne la libera vendita”*;

VISTA l'opinione espressa dall'eminente Farmacologo **Silvio GARATTINI** (Istituto “Mario Negri” di Milano) e riportata dagli organi di stampa, secondo il quale, *“la quantità di principio attivo contenuta nella cosiddetta cannabis light non è certo una dose omeopatica e può causare danni alla salute soprattutto nei giovani”*;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha investito della questione anche l'Avvocatura dello Stato ed è tuttora in attesa di parere;

RITENUTO opportuno, a fronte di un sempre maggior numero di aperture di punti vendita al dettaglio (cosiddetti “growshops”) e persino con la formula della distribuzione automatica (cosiddetti negozi h/24) e nelle more di una più esaustiva definizione scientifica e normativa della questione, di vincolare l'apertura di detti esercizi commerciali nel senso indicato dal Consiglio Comunale cittadino;

CONSIDERATO che:

- L'applicazione del principio di precauzione, richiamato anche dal Consiglio Superiore di Sanità, implica, nel breve periodo, l'adozione di misure di programmazione atte a contemperare la libertà di iniziativa economica e la tutela della concorrenza con le esigenze di tutela della popolazione, soprattutto di quella in età giovanile, rispetto a potenziali rischi per la salute psico-fisica;
- Tali misure devono avere necessariamente carattere temporaneo, per periodi circoscritti, nelle more dei necessari approfondimenti di carattere scientifico e giuridico sulla questione, come sopra accennato, nonché nelle more dell'adozione di misure regolamentari strutturali e ragionate da parte del Consiglio Comunale;
- Il condizionare l'apertura degli esercizi commerciali in parola all'osservanza delle distanze minime dalle aree sensibili di cui al vigente Regolamento comunale sul Gioco Lecito (vedi nota a piè di pagina)¹ ha la finalità, così come per il gioco lecito, di ridurre l'impatto potenziale del fenomeno sulla popolazione,

soprattutto giovanile, lo si ripete, per un periodo strettamente limitato e circoscritto, in attesa che sia accertata, si spera in via definitiva, sul piano scientifico e giuridico e delle conseguenti scelte regolamentari e di programmazione, l'innocuità dei prodotti contenenti tetra-idro-cannabinolo - THC - in misura inferiore allo 0,2%;

VISTI IL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E S.M.I. E LO STATUTO COMUNALE;

per i motivi esplicitati in premessa

ORDINA

di condizionare, per un periodo di novanta giorni, decorrente dalla data del presente provvedimento, l'apertura sul territorio comunale di negozi e punti vendita al dettaglio ("growshops" e/o vendita tramite distributori automatici h/24) di prodotti a base di cannabis, cannabis light e canapa legale (presenza di principio psicotropo tetra-idro-cannabinolo THC inferiore a 0,2%), al rispetto delle prescrizioni tutte in termini di **distanze dalle aree sensibili** contenute nel Regolamento Comunale per l'Esercizio del Gioco Lecito (articolo 4, riportato in nota), prescrizioni che qui si danno per integralmente richiamate;

DISPONE

1. la trasmissione della presente Ordinanza, immediatamente eseguibile, per il rispetto di quanto ordinato e per il successivo controllo, rispettivamente, al Settore Attività Produttive - SUAP e alla Polizia Municipale;
2. la trasmissione, altresì, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, al Prefetto di Campobasso, al Questore di Campobasso, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, nonché alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio comunale;
3. che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Campobasso, nonché sul sito istituzionale dell'ente;
4. che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico;

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso nel termine di sessanta giorni dalla notifica (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).



IL SINDACO

ANTONIO BATTISTA

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 02 AGO. 2018 /2018

¹ Si riporta, per la parte che interessa, il testo della norma regolamentare (Regolamento approvato con delibere di Consiglio Comunale nn. 38/2017 e 20/2018) da applicare, in analogia, per un periodo di 90 giorni, in caso di apertura di esercizi per la vendita di prodotti a base di cannabis, cannabis light e canapa legale:

"ART. 4 UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO.

1. Così come stabilito dall'art. 5 della Legge regionale n. 20 del 17 dicembre 2016 della regione Molise, è fatto divieto di aprire sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore ai 500 mt da aree reputate sensibili..... (omissis)Per "aree sensibili" si intendono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; i luoghi di culto; le strutture a carattere culturale o sportivo; le strutture sanitarie e ospedaliere, residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e le stazioni ferroviarie o terminal bus. 3. Ai fini della misurazione della distanza, il limite dei 500 metri si calcola considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero dall'ingresso considerato come principale.(omissis).....Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione..... (omissis)....."